

Gestione spiagge libere attrezzate per il periodo 1 giugno 2026 / 30 settembre -----

Lotto B

### Capitolato speciale

#### ARTICOLO 1 (oggetto dell'affidamento)

1. Oggetto dell'affidamento è la concessione dei servizi di gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata in concessione demaniale marittima al Comune di Ospedaletti come di seguito individuata:

LOTTO B: tratto di litorale ubicato nella zona a levante del piazzale Byblos, per una superficie totale, come da risultanze P.u.d., di mq 1126 ed una lunghezza del fronte mare m.l. 80,00 – annesso terreno di proprietà comunale dotato di: chiosco bar (da ristrutturare come da offerta tecnica) - servizio igienico;

2. La gestione tecnica di cui al precedente comma avrà una durata di anni cinque più anni cinque ed eventualmente un'ulteriore maggior durata, sino ad un massimo di ulteriori anni cinque, da determinarsi in base all'importo degli interventi facoltativi offerti in sede di gara, e ricomprende lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

- . sorveglianza e assistenza dei bagnanti in mare;
- sorveglianza e assistenza dei bagnanti sulla spiaggia;
- . pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria del litorale;
- . pulizia dello specchio acqueo antistante il litorale stesso;
- . pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture a servizio;
- . installazione dei manufatti ed arredi stagionali e disallestimento delle attrezzature e smontaggio dei manufatti stagionali nel periodo invernale;
- noleggio di sdraio ed ombrelloni nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida della regione Liguria per quanto attiene la porzione di spiaggia destinata al posizionamento di tali arredi;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande negli appositi locali presenti nel terreno comunale annesso. Per tale funzione nella stagione balneare 2026 verrà consentito l'utilizzo di una sola parte della struttura (locale preparazione e somministrazione cibi e bevande) stante l'impossibilità di utilizzare la restante parte (terrazza), in quanto ammalorata con ripristino oggetto di offerta tecnica da realizzare per la stagione 2027.

#### ARTICOLO 3 (Modalità generali di gestione e responsabilità)

1. Il Gestore svolge le attività di cui all'art.1 del presente capitolato assumendo direttamente il rischio operativo come definito dall'art. 177 del d. l.vo 36/2023, e quindi sia il rischio sotto il profilo della domanda che quello sotto il profilo dell'offerta, rischio derivante da fattori imprevedibili e non imputabili alle parti.

2. Per quanto riguarda l'offerta del servizio di interesse pubblico essa deve essere attuata nei confronti degli utenti assicurando costantemente il massimo livello di decoro e la correttezza della gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed, in particolare:

- del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione;
- delle ordinanze sulla disciplina delle attività balneari, emanate dal Comune e dall'Autorità Marittima, nell'ambito delle rispettive competenze;
- della L.R. 13/1999 e ss.mm.ii.;
- dei regolamenti comunali;
- delle Linee Guida regionali.

2. La struttura balneare dovrà essere attiva e funzionante per tutta la durata della stagione balneare, così come definita dalla specifica normativa vigente. Il Gestore potrà estendere tale periodo con le modalità indicate dalla vigente normativa regionale e comunale per quanto attiene l'elioterapia, secondo quanto offerto in sede di gara per l'affidamento della concessione.

3. Il Gestore deve garantire che, durante l'orario di funzionamento della struttura balneare, l'ingresso e la permanenza nella spiaggia siano completamente liberi e gratuiti.

4. Il Gestore deve mantenere in perfetto stato di manutenzione le strutture e le attrezzature esistenti.

5. La messa in opera e lo smontaggio dei manufatti, nonché il ricovero nel periodo di chiusura in un deposito idoneo individuato dall'affidatario, sono completamente a carico dell'affidatario. Le operazioni di allestimento della struttura balneare dovranno essere iniziate e concluse nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla specifica normativa di settore (linee guida, deliberazioni, ordinanze regionali, ordinanze della Capitaneria di Porto, ordinanze comunali).

6. Il personale adibito ai vari servizi, deve essere in possesso dei requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla pertinente normativa.

7. Il Gestore dovrà acquisire tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività affidate e per gli ulteriori servizi ed attività che intendesse esercitare; per eventuali servizi ed attività non compresi fra quelli affidati o fra quelli indicati nel progetto di gestione, il Gestore dovrà ottenere il preventivo assenso del Comune.

8. Il Gestore assume, in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità, sotto il profilo civile e penale, inerente e conseguente alla gestione.

9. Il Gestore deve provvedere, a proprie spese:

- a dotare i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande degli arredi ed attrezzature necessari;
- ad eseguire una revisione completa degli impianti elettrico ed idrico esistenti e ad acquisire le certificazioni di conformità degli impianti stessi. Copia di tali certificazioni dovranno essere trasmesse al Servizio Patrimonio entro il 30.06.2026;
- a dotare le aree affidate degli impianti e delle attrezzature indispensabili per assicurare il miglior espletamento dei servizi di cui all'art.1 ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;

- a predisporre idonei e funzionali percorsi atti ad agevolare la mobilità all'interno della struttura balneare; . ad affiggere, in corrispondenza degli accessi alla struttura balneare nonché presso il manufatto adibito a pubblico esercizio adeguati cartelli i quali riportino: - la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia e gli orari di apertura nei diversi periodi dell'anno; - i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente; - le tariffe in vigore per i servizi a pagamento; - i servizi aggiuntivi offerti all'utenza e le modalità di svolgimento, così come previsto dal piano gestionale proposto in sede di gara. Il numero dei cartelli ed il relativo bozzetto con i contenuti sopra specificati dovranno essere sottoposti al Comune per la preventiva accettazione.

10. Qualora il Gestore intenda apportare successive modifiche ai manufatti esistenti dovrà richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione del Comune. Solo successivamente sarà titolato a chiedere ed ottenere tutte le altre autorizzazioni occorrenti per legge.

11. Il Gestore **dovrà, inoltre, garantire che presso la spiaggia vi siano:**

- almeno una struttura destinata a spogliatoio, la dove non già realizzato in porzione delle strutture esistenti o previsto nel progetto oggetto di offerta tecnica ;

- di una struttura destinata a locale per il primo soccorso la dove non già realizzato in porzione delle strutture esistenti o previsto nel progetto oggetto di offerta tecnica;

dandone opportuna comunicazione entro 20 giorni dalla consegna della spiaggia cui seguirà sopralluogo di verifica da parte del competente ufficio comunale.

12. Le eventuali nuove strutture a tal fine installate alla scadenza dell'affidamento diverranno di proprietà comunale senza che il Gestore possa pretendere indennità alcuna.

13. Il Gestore dovrà vigilare sul tratto di spiaggia in concessione, informando immediatamente il Comune di Ospedaletti nel caso si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico, adottando tutte le misure ritenute necessarie e/o espressamente previste da specifiche norme e regolamenti.

14. Nel caso venissero emanate ordinanze di divieto di balneazione temporanee, il Gestore potrà mantenere in esercizio le attività svolte nella struttura balneare (esercizio di somministrazione ed attività di noleggio) mettendo in atto tutte le indicazioni contenute nelle specifiche ordinanze nonché ogni altra precauzione ritenuta necessaria per evitare l'accesso al mare da parte dell'utenza.

ARTICOLO 4 (Adempimenti specifici rientranti nella concessione) 1. Il concessionario dovrà attuare tutte le componenti dell'offerta tecnica presentata entro i tempi nella medesima offerta indicati,.

2. Ai sensi delle vigenti Linee Guida Regionali, il gestore potrà utilizzare per il posizionamento delle proprie attrezzature non più del 50% dell'area demaniale affidata e non oltre il 50% del fronte mare, salvo modifiche apportate a livello regionale..

3. **Entro il 30 ottobre 2026** dovrà essere presentata da ciascun gestore **una relazione sullo stato di attuazione** degli interventi previsti dal capitolato e/o degli allestimenti e delle attività offerti in sede di gara come attuate nella stagione balneare 2026. Alla relazione dovrà essere allegata idonea documentazione (es. fatture d'acquisto quietanzate e/o documentazione fotografica) relativa sia alle attrezzature acquistate che ai lavori ed alle attività svolte, come indicate nell'offerta. Per quanto attiene i lavori sia obbligatori che facoltativi, in considerazione della data dell'affidamento della concessione, il termine per l'ultimazione è fissato al 30 aprile 2027 con rendiconto entro il 30 maggio di tale anno. A tal proposito si precisa che **il progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara dovrà essere sviluppato in un progetto esecutivo che tenga conto dell'offerta tecnica formulata in sede di gara, tuttavia restano salve tutte le**

**eventuali modifiche o integrazioni/diminuzioni che dovessero dipendere da pareri vincolanti previsti per legge (ad es. Soprintendenza) ai quali il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi . Pertanto le correlate modifiche a quanto offerto in sede di gara non potranno essere contestate da terzi quali cause di decadenza dall'aggiudicazione per inadempimento / incoerenza con l'offerta formulata, salvo l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di sostenere una spesa per gli interventi effettivamente effettuati non inferiore a quella quantificata per gli interventi oggetto di offerta.**

4. Per le stagioni balneari successive alla prima, il Gestore dovrà adempiere a quanto segue:

- entro il 30 ottobre di ciascun anno dovrà trasmettere specifica relazione conclusiva di avvenuto svolgimento dell'attività gestionale estiva corredata di idonea documentazione (es. fatture d'acquisto quietanzate e/o documentazione fotografica );

5. Per ciascuna stagione dovrà essere presentato **un rendiconto di gestione entro il 30 giugno** dell'anno successivo, costituito dalla documentazione contabile cui l'operatore è tenuto per proprio regime fiscale (bilancio, rendiconto ecc.) in cui siano ben evidenziate le entrate derivanti dal noleggio delle attrezzature da spiaggia e quelle derivanti dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché le spese suddivise tra spese di investimento , come previste nell'offerta tecnica, e spese correnti di gestione.

6. In caso sia oggetto di offerta tecnica l'apertura per elioterapia il gestore dovrà comunicare annualmente al Comune l'apertura anticipata , o comunque confermare la prosecuzione dell'attività oltre la fine della stagione balneare e comunicare altresì l'eventuale sospensione per il periodo massimo di 60 giorni previsto dalle linee guida regionali.

7. Il gestore svolgerà inoltre, direttamente o a mezzo preposto che possieda i necessari requisiti, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , che in quanto oggetto della concessione di cui al presente capitolato rimane strettamente correlata alla concessione demaniale marittima in capo al Comune e, in quanto tale, detta attività non potrà eccedere per durata dell'orario di apertura, sia giornaliero che annuale, quello dell'attività principale (attività balneare) e dovrà essere rivolta ai fruitori della spiaggia. Per l'esercizio di tale attività il gestore dovrà presentare al Comune di Ospedaletti apposita SCIA tramite Portale Suap, così come dovrà dichiarare l'effettiva cessazione in caso di perdita o chiusura, anticipata o nei termini contrattuali, della concessione di servizi

#### ARTICOLO 5 (Orario di apertura al pubblico della spiaggia)

Il Gestore deve svolgere i servizi di cui al presente capitolato nel periodo e negli orari indicati nella disciplina delle attività balneari, stabilita dal Comune e dall'Autorità Marittima per quanto di rispettiva competenza.

#### ARTICOLO 6 (Servizio di pulizia e manutenzione)

1. Il Gestore deve provvedere, con personale e mezzi propri:

a) alla pulizia giornaliera della striscia sabbiosa o ghiaiosa della spiaggia e delle superfici di accesso alla spiaggia stessa, nonché alla pulizia dello specchio d'acqua di pertinenza;

b) alla pulizia giornaliera dei locali e delle strutture che insistono sulla spiaggia e sul terreno comunale attinente;

c) alla manutenzione, prima dell'inizio e al termine di ogni stagione balneare e tutte le volte che si rende necessario, della spiaggia e delle strutture ed impianti esistenti e realizzati;

#### ARTICOLO 7 (Ulteriori oneri a carico del gestore)

Il Gestore deve poi provvedere: a) alla voltura a suo carico dei contatori riguardanti le utenze di energia elettrica e dell'acqua; d) al pagamento di tutte le fatture relative alla fornitura e consumo di energia elettrica e dell'acqua; e) al pagamento della tassa rifiuti conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento.

#### ARTICOLO 8 (Corrispettivo e rimborso canone demaniale marittimo)

1. A titolo di "corrispettivo" dovuto per la concessione del servizio di gestione della spiaggia libera attrezzata, il gestore, con decorrenza dalla stagione balneare 2026, dovrà versare al Comune una somma annua pari all'offerta presentata in sede di gara. Tale somma deve ritenersi **esaustiva di ogni spettanza del Comune anche con riferimento all'assegnazione del terreno** di proprietà comunale, considerato che tale terreno viene assegnato al concessionario per la gestione del servizio oggetto di concessione e quindi il relativo utilizzo è completamente attratto nello specifico ambito di tale contratto ( Art. 180 c. 5 d. l.vo 36/2023). Tali terreni non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della concessione ( Art.182 c. 3 lett. a).

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 dovrà essere versato dal Gestore alla Tesoreria del Comune di Ospedaletti in un'unica rata, entro il **31 marzo di ciascun anno**, salvo per l'annualità 2026 per quale la scadenza è fissata al **30 settembre**..

3. Il Gestore dovrà, inoltre, rimborsare al Comune il canone demaniale marittimo e la relativa Imposta Regionale corrisposta annualmente dal Comune stesso. Tale importo è stabilito dallo Stato.

4. Il rimborso del canone demaniale marittimo e dell'Imposta Regionale dovrà avvenire **entro il 30 novembre** di ciascun anno, sempre con decorrenza dal 2026.

5. Il corrispettivo ed il canone saranno dovuti per intero, anche se il periodo effettivo di gestione è di durata inferiore all'anno

#### ARTICOLO 9 (Copertura assicurativa)

1. Il Gestore è tenuto ad accendere, a propria cura e spese, prima della stipula del contratto di gestione, polizza assicurativa presso primaria Compagnia debitamente autorizzata, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti dei terzi utenti e per incendio delle attrezzature fisse esistenti.

2. La polizza di cui al primo comma dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della gestione e per i seguenti massimali:

- € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, col limite minimo di: - € 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

- € 100.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.

#### ARTICOLO 10 (Personale alle dipendenze del gestore)

1. Il Gestore deve garantire la presenza del personale necessario per il corretto svolgimento dei servizi e delle attività di cui al presente capitolato. In particolare, i bagnini preposti all'assistenza dei bagnanti devono essere muniti dello specifico titolo abilitativo e così pure l'addetto alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il Gestore è tenuto ad osservare ed applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. L'inosservanza

anche parziale delle suddette normative darà luogo alla immediata risoluzione del contratto, senza che il Gestore possa vantare alcun diritto.

3. Il Gestore deve assicurare la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie e le assenze per malattia, in modo da evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.

4. Il personale addetto ai servizi e alla attività di cui al presente capitolato è da considerare alle esclusive dipendenze del gestore, che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

#### ARTICOLO 11 (Noleggio di attrezzature mobili da spiaggia)

Il Gestore può noleggiare attrezzature mobili da spiaggia (ombrelloni, sedie a sdraio, lettini) ed ha diritto di riscuotere per tale servizio le tariffe fissate dal Comune di Ospedaletti.

#### ARTICOLO 12 (Verbale di consistenza e consegna)

1. La consegna potrà avvenire, anche anticipatamente, nelle more di stipula del contratto, e dovrà risultare da verbale redatto in contraddittorio, fra il Comune e il Gestore, il quale dovrà presentarsi in seguito a convocazione nel luogo data e ora stabiliti dal Comune stesso. Il Gestore potrà apporre o meno le proprie riserve al momento della firma del verbale di consegna, riserve che, a pena di decadenza, dovranno essere precisate nei successivi 15 giorni. Il Comune ha facoltà in conseguenza di proprie valutazioni sulle riserve apposte al momento della consegna, di sospendere o meno le operazioni.

2. Al termine della durata dell'affidamento della gestione tecnica, il Gestore dovrà riconsegnare, in perfetto stato di manutenzione, le strutture ed i manufatti affidatigli, nonché le strutture e gli impianti eventualmente realizzati ed installati a sue spese sulla spiaggia, sia quelli di cui all'offerta tecnica che quelli elencati all'art. 3 del presente capitolato, così come previsto dal comma 12 del medesimo articolo.

3. La riconsegna verrà fatta constatare mediante apposito verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e il Gestore; all'atto della redazione del verbale, i rappresentanti del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione che nella consistenza e nello stato di conservazione dei beni, a cui il Gestore dovrà rimediare senza indugio e, comunque, nel termine che gli verrà all'uopo assegnato dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione dei suddetti interventi addebitandoli al Gestore.

4. Contestualmente alla riconsegna, il Gestore dovrà curare lo sgombero dai locali e dalla spiaggia delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di sgombero.

#### ARTICOLO 13 (Controlli)

1. Il Comune potrà esercitare in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, a mezzo dei propri dipendenti, ogni controllo ritenuto più opportuno sulla gestione.

2. Degli esiti dei controlli verrà redatto, in contraddittorio con il Gestore, verbale in doppio originale, di cui un esemplare verrà consegnato allo stesso Gestore e l'altro trasmesso al servizio comunale competente.

3. E' fatta salva la facoltà del Comune di richiedere in ogni momento dati numerici di tipo statistico ed economico/gestionale.

#### ARTICOLO 14 (Cauzione)

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato ed ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, il Gestore dovrà presentare, prima della stipula del contratto, nelle forme previste dalla normativa vigente, una cauzione di importo pari al 5% del valore del contratto. Per valore del contratto deve intendersi il valore della concessione indicato negli atti di gara per l'intero periodo del contratto, e quindi per un periodo di anni cinque più cinque, eventualmente estesi di ulteriori anni cinque in base all'offerta formulata. La cauzione definitiva è posta a garanzia della regolare esecuzione della gestione, nonché dello svolgimento del servizio e delle attività connesse e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e sarà svincolata al termine dell'affidamento ed alla definizione di tutti i rapporti, unicamente dietro esplicito e formale benestare da parte del Comune.

2. In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza dell'affidatario anche nel corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare, con atto unilaterale, in tutto o in parte l'importo di garanzia prestata con il deposito cauzionale definitiva, salva l'azione di risarcimento danni.

#### ARTICOLO 16 (Carattere del servizio, penalità e risoluzione del contratto)

1. Le prestazioni dedotte in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune contesterà al Gestore le inadempienze accertate, assegnandogli un termine perentorio congruo non inferiore a tre giorni per far pervenire le proprie giustificazioni, fermo restando l'obbligo di immediato adempimento.

3. Nel caso che il Gestore non controdeduca nel termine assegnato, oppure fornisca elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, per ogni singola infrazione e a seconda della gravità dell'inadempienza accertata, una sanzione pecuniaria da € 200,00 (Euro duecento/00) ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) che si determina, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue: - € 50,00 Per ogni giorno di mancato servizio; - € 200,00 per ogni infrazione lieve non altrove indicata; - € 200,00 per la mancata esposizione dei cartelli informativi; - € 300,00 maggiorazione sulle tariffe di noleggio delle attrezzature; - € 300,00 mancata presentazione del rendiconto di fine stagione e mancata integrazione dello stesso qualora giudicato insufficiente nei termini concessi per l'adeguamento; - Da € 300,00 a € 1.000,00 per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio; - € 500,00 ritardato pagamento del canone o del corrispettivo quando vengano emessi due solleciti di pagamento; - € 1.000,00 la mancata apertura rispetto al calendario proposto in sede di gara; - € 1.000,00 non rispetto del cronoprogramma proposto in sede di gara: - € 2.000,00 inosservanza degli obblighi contrattuali; - € 2.500,00 inosservanza alla normativa L.R. n.13/99 e ss.mm.ii; - € 3.000,00 (grave inadempienza) reiterata inosservanza alla L.R. n.13/99 e ss.mm.ii; Tali penalità potranno essere aumentate del 50% in caso di recidiva nella medesima stagione balneare.

4. L'eventuale inadempienza contestata, non idoneamente controdedotta, e/o le successive ripetute inadempienze costituiranno in ogni caso un'inadempienza che potrà essere valutata grave dal Servizio comunale competente determinando la risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata a.r./pec, fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito dal Comune in conseguenza e delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto, per il quale risarcimento il Comune potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale di cui all'art.14.

#### ARTICOLO 17 (Subappalto e modifica del contratto)

Il subappalto e l'eventuale modifica del contratto durante il periodo di efficacia sono disciplinati rispettivamente dall'art. 188 e dall'art. 189 del d. l.vo 36/2023.

#### ARTICOLO 18 (Contratto e spese)

1. Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di affidamento.
2. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla stipulazione e registrazione del contratto di affidamento della gestione e quelli comunque conseguenti a tali incombenze sono a carico del Gestore, che dovrà versare nelle Casse comunali, prima della stipula dell'atto stesso, la somma a tal fine richiesta dal Comune.
3. Il Gestore è tenuto al pagamento di ogni altro onere, derivante dall'esecuzione del presente disciplinare, senza alcun diritto di rivalsa.

#### ARTICOLO 19 (Domicilio legale del Gestore e Foro competente)

1. Il Gestore, qualora non abbia sede nel Comune di Ospedaletti, dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso la Segreteria del Comune di Ospedaletti, fermo restando l'obbligo del Comune di comunicare ogni atto relativo a quanto riguardante l'affidamento, presso la sede legale del Gestore.
2. Per le controversie che dovessero sorgere in merito al rapporto di cui al presente capitolato sono competenti, sotto i rispettivi profili, il Foro di Imperia e il TAR Liguria.

#### ARTICOLO 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si applicano le norme vigenti